



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Decreto n. 8141

Disposizioni per l'integrazione del sostegno al settore della frutta a guscio nel regime di pagamento unico.

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visto il regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;

Visto il regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento;

Visto il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, concernente disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 191 del 16 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 2010, concernente disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, relativamente al titolo IV, capitolo I, sezione 4, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 04 maggio 2010;

Considerato che con il regolamento (CE) n. 73/2009 sono state riviste le disposizioni riguardanti i regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune, in particolare le norme di concessione del pagamento per superficie per la frutta a guscio a partire dal 2012;

Considerato che occorre stabilire le modalità per l'integrazione nel regime di pagamento unico degli importi erogati a titolo del suddetto regime di aiuto, in particolare per quanto concerne il calcolo del valore dei titoli all'aiuto per ciascun agricoltore;

Considerato che, ai fini dell'attribuzione dei titoli all'aiuto spettanti agli agricoltori, per evitare disparità di trattamento tra gli stessi, è opportuno scegliere un periodo rappresentativo che comprenda l'intero arco temporale previsto dall'articolo 64 del regolamento (CE) n.73/2009;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Considerato che, ai sensi dell'articolo 64 del regolamento (CE) n. 73/2009, occorre fissare criteri oggettivi e non discriminatori per l'assegnazione degli importi di riferimento;

Ritenuto opportuno fissare i predetti criteri, nell'ambito del massimale disponibile, sulla base degli importi percepiti dagli agricoltori;

Ritenuto opportuno affidare all'AGEA l'attuazione delle disposizioni del presente decreto;

Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 27 luglio 2011;

D E C R E T A

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto fissa le disposizioni per l'integrazione del pagamento per superficie per la frutta a guscio, di cui all'articolo 82 del regolamento (CE) n. 73/2009, nel regime di pagamento unico.

Art. 2

Ammissibilità e periodo rappresentativo

1. Gli importi relativi all'aiuto di cui all'articolo 1 sono attribuiti, a valere dal 1° gennaio 2012, agli agricoltori che rispondevano alle condizioni di ammissibilità per tale aiuto per almeno un anno all'interno del periodo rappresentativo che comprende gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008.

Art. 3

Circostanze eccezionali

1. Gli agricoltori che, a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali, quali individuate dal decreto ministeriale 20 luglio 2004, non hanno potuto presentare una domanda d'aiuto per il pagamento per la frutta a guscio in uno o più anni del periodo 2005-2008, possono presentare la relativa documentazione all'AGEA entro il 16 dicembre 2011.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Art. 4

Calcolo dei titoli all'aiuto

1. Il calcolo degli importi di riferimento per gli agricoltori che hanno ricevuto il pagamento per superficie per la frutta a guscio è basato sulla media degli importi ricevuti nel periodo rappresentativo di cui all'articolo 2. Per gli agricoltori, così come definiti all'articolo 2, lettera l), del regolamento (CE) n. 1120/2009, che iniziano l'attività agricola negli anni dal 2005 al 2008, la media si basa sugli anni in cui hanno svolto l'attività agricola.
2. Per gli agricoltori, ai quali viene riconosciuta la causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali di cui all'articolo 3, l'importo di riferimento è calcolato sulla base degli anni del periodo rappresentativo non interessati da cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali.
3. Gli importi di riferimento sono calcolati entro il massimale di 15,710 milioni di euro.
4. Il calcolo del valore e del numero dei titoli all'aiuto è effettuato secondo quanto previsto dall'articolo 64 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Art. 5

Assegnazione dei titoli all'aiuto

1. Gli agricoltori aventi diritto presentano all'organismo pagatore competente la domanda di fissazione dei titoli all'aiuto, congiuntamente alla domanda unica entro il 15 maggio 2012. Per la fissazione dei titoli all'aiuto si tiene conto, in particolare, di quanto disposto ai commi 5 e 9 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.
2. Il calcolo o l'adeguamento dei titoli è effettuato entro i termini previsti dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1120/2009.

Art. 6

Modalità attuative

1. AGEA dispone, con propri provvedimenti, l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2011

IL MINISTRO